



III COMMISSIONE PERMANENTE

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI

Alle

PROPOSTE DI LEGGE N. 107 e N. 111

e allo

STRALCIO

70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

approvato nella seduta del 22 giugno 2011

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponenti: Novelli, Venier Romano, De Mattia
Emendamento sostitutivo

Art. 1 ante

1. Il titolo del testo unificato delle proposte di legge nn. 107 – 111 è sostituito dal seguente:
<<Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 1 ante.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponenti: Novelli, Venier Romano, De Mattia
Emendamento modificativo

Art. 1
(Finalità)

1. Al comma 1 dell'articolo 1, le parole <<condizioni di vita>> sono sostituite dalle seguenti: <<condizioni di salute, il benessere>>.
2. Il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
<<2. La Regione riconosce la natura di esseri senzienti degli animali, ne condanna il maltrattamento e l'abbandono, e contrasta, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, l'introduzione illecita di animali di affezione.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 1.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponente: Codega
Emendamento aggiuntivo

Art. 1

Al comma 1 dell'art. 1, dopo le parole <<la tutela delle condizioni di vita>> aggiungere <<e il benessere>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: DECADUTO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 1.2

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponenti: Novelli, Venier Romano, De Mattia
Emendamento modificativo

Art. 2
(Definizioni)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, la locuzione <<o>>, dopo la parola <<fattrici>>, è sostituita dalla seguente: <<e>>.
2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, le parole <<e di allevamento>> sono soppresse.
3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
<<e) colonia felina: due o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentati e/o accuditi da privati singoli o associati (referenti di colonia) che ne possano richiedere il riconoscimento al Comune o al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria, fatto salvo che anche il singolo gatto vivente in libertà debba essere tutelato, curato, accudito e sterilizzato;>>.
4. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
<<f) oasi felina: luogo opportunamente identificato dal Comune d'intesa con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria che consenta l'introduzione di gatti per cui necessita la collocazione in ambiente "controllato/protetto". Tali gatti andranno a costituire la colonia felina dell'oasi. Per le caratteristiche e le infrastrutture minime che un'oasi felina deve possedere si rimanda al regolamento attuativo della presente legge;>>.
5. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
<<g) gattile: struttura di ricovero temporaneo dove sono somministrate cure, assicurata degenza o osservazione sanitaria a gatti viventi in libertà appartenenti o non a colonie feline recuperati con le procedure di cui all'articolo 18, prima della loro ricollocazione di cui all'art. 7, comma 4;>>.
6. Al comma 1 dell'articolo 2, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
<<h) struttura di ricovero e custodia: struttura pubblica o privata, dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria della adozione.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 2.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponente: Codega
Emendamento modificativo

Art. 2

All'art. 2, comma 1, lettera c) le parole <<di cani e gatti>> sono sostituite da <<animali di affezione>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 2.2

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponente: Codega
Emendamento modificativo

Art. 2

All'art. 2, comma 1, lettera e), le parole <<almeno cinque>> sono sostituite da <<due o più gatti>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: DECADUTO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 2.3

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponenti: Novelli, Venier Romano, De Mattia
Emendamento sostitutivo

Art. 3
(Soggetti attuatori)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<1. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i Comuni, i Servizi Veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, i medici veterinari liberi professionisti della Regione con la collaborazione delle associazioni animaliste e ambientaliste e degli enti zoofili.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 3.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponenti: Novelli, Venier Romano
Emendamento sostitutivo

Art. 4 ante

1. La rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: <<Tutela del benessere degli animali di affezione>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 4 ante.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponenti: Novelli, Venier Romano, De Mattia
Emendamento modificativo

Art. 4

(Responsabilità e doveri del detentore)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 le parole <<secondo l'età, il sesso, la specie e la razza>> sono sostituite dalle seguenti: <<secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso>>.
2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4, le parole <<e necessarie cure sanitarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<la necessaria prevenzione e cure sanitarie>>.
3. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 dopo la parola <<possibile>> è aggiunta la seguente: <<e adeguata>>.
4. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole <<di terzi da>> sono aggiunte le seguenti: <<danni e>>.
5. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 4, le parole <<degli spazi di dimora degli animali>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'ambiente di vita dell'animale>>.
6. All'articolo 4, comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
<<h - bis) trasportare e custodire gli animali d'affezione in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie e da evitare lesioni, consentendo altresì l'ispezione, l'abbeveramento, il nutrimento e la cura degli stessi. La ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata.>>.
7. Al comma 3 dell'articolo 4 la parola <<tre>> è sostituita dalla seguente: <<due>>.
8. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:
<<3 bis. Gli animali di affezione, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 13, possono essere soppressi solamente da un medico-veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente con prognosi certificata dal medico-veterinario.>>.

EMENDAMENTO 4.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

8. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. Gli animali di affezione, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 13, possono essere soppressi solamente da un medico-veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente con prognosi certificata dal medico-veterinario.

3 ter. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 30, dispone il ricovero, a spese del detentore, presso le strutture di cui all'articolo 7, di tutti gli animali di affezione detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 4.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponente: Codega
Emendamento aggiuntivo

Art. 4

All'art. 4, comma 1, dopo le parole <<la specie e la razza>> aggiungere le seguenti <<e secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della presente legge>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 4.2

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponente: Codega
Emendamento aggiuntivo

Art. 4

All'art. 4, comma 2, lettera g), dopo le parole <<terzi da>> aggiungere la parola <<danni>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: DECADUTO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 4.3

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponente: Codega
Emendamento aggiuntivo

Art. 4

All'art. 4, comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la frase <<La trasgressione di tali obblighi sarà sanzionata nei termini previsti dal regolamento>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 4.4

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponente: Codega
Emendamento sostitutivo

Art. 4

All'art. 4, comma 3, le parole <<tre mesi di età>> sono sostituite dalle parole <<due mesi di età>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: DECADUTO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 4.5

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponenti: Novelli, Venier Romano, De Mattia
Emendamento modificativo

Art. 5
(Divieto di abbandono degli animali)

1. La rubrica dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:
<<(Divieti e prescrizioni)>>
2. Al comma 1 dell'articolo 5, dopo la parola <<affezione>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché lasciarli cronicamente incustoditi per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed etologiche, secondo età, sesso, specie e razza>>.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. E' vietato utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell'accattonaggio.

1 ter. E' vietato vendere animali a minorenni.

1 quater. E' vietato organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali.

1 quinquies. È vietato detenere animali da affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.>>
4. Al comma 2 dell'articolo 5 dopo le parole <<proprio animale>> sono aggiunte le seguenti: <<di affezione>>.
5. Al comma 3 dell'articolo 5 le parole <<garanzie di buon trattamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<le garanzie previste dall'articolo 4>>.
6. Al comma 4 dell'articolo 5 le parole <<garanzie di buon trattamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<le garanzie previste dall'articolo 4>>.
7. Il comma 5 dell'articolo 5 è soppresso. (ricollocato come comma 3 ter all'articolo 4).

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 5.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponente: Codega
Emendamento aggiuntivo

Art. 5

All'art. 5, comma 1, dopo le parole <<animali di affezione>> aggiungere le seguenti <<nonché lasciarli cronicamente incustoditi per un tempo incompatibile per le necessità fisiologiche>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: DECADUTO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 5.2

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponente: Venier Romano
Subemendamento all'emendamento di pagina 7.1

Art. 7

Al punto 6 la parola <<trenta>> è sostituita dalla seguente <<quaranta>>.

PRESENTATO IN FORMA ORALE NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 7.0.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponenti: Novelli, Venier Romano, De Mattia
Emendamento modificativo

Art. 7
(Strutture di ricovero e custodia)

1. Al comma 1 dell'articolo 7, le parole <<condizioni di vita>> sono sostituite dalle seguenti: <<condizioni di salute>>.
2. Al comma 2 dell'articolo 7, le parole <<a privati>> sono sostituite dalle seguenti: <<a strutture private convenzionate>>.
3. Al comma 3 dell'articolo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) i canili dei Comuni singoli e associati e i canili privati convenzionati;>>.
4. Al comma 6 dell'articolo 7 dopo le parole <<320/1954>> sono aggiunte le seguenti: <<, con spese a carico dei detentori>>.
5. Il comma 7 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
<<7. Le caratteristiche delle strutture di ricovero e custodia e le modalità di gestione, compresi gli orari di apertura al pubblico, al fine di favorire le adozioni, sono stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge. Con il medesimo regolamento sono determinate le tariffe minime concernenti le spese che i Comuni sostengono per il mantenimento degli animali, nonché la "convenzione tipo" che unifichi il servizio di mantenimento e custodia sull'intero territorio regionale. È in ogni caso assicurato un servizio di vigilanza permanente e un servizio di reperibilità da parte di un veterinario. Tutte le strutture devono ottenere l'autorizzazione sanitaria e deve essere nominato un veterinario libero professionista come responsabile sanitario.>>.
6. Alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 7, la parola <<sessanta>> è sostituita dalla seguente: <<trenta>>.
7. La lettera b) del comma 8 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:
<<b) ricovero e custodia permanente dei cani e degli animali di affezione nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 4, comma 3 ter, quando non sia possibile il loro affidamento a eventuali richiedenti;>>
8. Al comma 10 dell'articolo 7, le parole <<a scopo di addestramento>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 7.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponente: Codega
Emendamento aggiuntivo

Art. 7

All'art. 7, comma 1, dopo le parole <<e il mantenimento>> aggiungere le seguenti <<nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria...>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 7.2

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponente: Codega
Emendamento aggiuntivo

Art. 7

All'art. 7, comma 1, dopo le parole <<private convenzionate>> aggiungere le parole <<o accreditate presso la regione FVG>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 7.3

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponente: Venier Romano
Subemendamento all'emendamento di pagina 7.4

Art. 7

All'emendamento di pagina 7.4 le parole <<garanzia di buon trattamento>> sono sostituite dalle seguenti <<le garanzie previste dall'articolo 4>>.

PRESENTATO IN FORMA ORALE NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 7.3.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponente: Codega
Emendamento aggiuntivo

Art. 7

All'art. 7, comma 8, lettera a), dopo le parole <<eventuali richiedenti>> aggiungere <<che diano garanzia di buon trattamento e.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 7.4

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponente: Codega
Emendamento aggiuntivo

Art. 7

All'art. 7, comma 8, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti parole <<e) spazi idonei per l'isolamento sanitario degli animali>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 7.5

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponente: Codega
Emendamento aggiuntivo

Art. 7

All'art. 7, comma 10, dopo le parole <<a scopo di>> aggiungere le seguenti parole <<allevamento e>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: DECADUTO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 7.6

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponente: Venier Romano
Emendamento modificativo

Art. 8

Al comma 1, le parole <<di cui all'articolo 7, comma 2>> sono sostituite dalle seguenti <<di cui all'articolo 7, comma 1>>.

PRESENTATO IN FORMA ORALE NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 8.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponenti: Novelli, Venier Romano, De Mattia
Emendamento aggiuntivo

Art. 8 bis

1. Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

<<Art. 8 bis
(Centri recupero animali esotici e pericolosi C.R.A.E.P.)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia tramite la propria "Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali area prevenzione e promozione della salute - servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria" riconosce Centri regionali per la detenzione e/o recupero di animali esotici, anche pericolosi.

2. A seguito dell'apposito bando di concorso, i candidati in possesso dei requisiti riportati al successivo comma 3 rivolgono istanza al competente "servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria" che individua, tra le strutture idonee, la più qualificata.

3. Requisiti minimi: disponibilità di almeno m² 10.000 di terreno già adibito o da destinarsi alla struttura in parola, ubicato in zona idonea e lontana da centri urbani; presenza in loco di strutture idonee per la detenzione di animali esotici anche pericolosi e di ambienti riscaldati per la detenzione di specie esotiche sensibili alle basse temperature, in numero sufficiente a permettere l'apertura immediata del Centro; comprovata esperienza e conoscenza degli animali esotici; reperibilità di un addetto nell'arco delle 24 ore; disponibilità alla collaborazione con Enti e Università; pregresse collaborazioni con organi di Polizia Giudiziaria per l'affido di fauna esotica anche pericolosa; collaborazione da parte di un medico veterinario con esperienza nella gestione sanitaria di strutture adibite alla detenzione di animali esotici e/o pericolosi.

4. La Regione Friuli Venezia Giulia, compatibilmente con le proprie disponibilità può erogare contributi in denaro per l'adeguamento ed ampliamento delle strutture, il mantenimento degli animali e gli interventi sanitari.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 8 bis.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponenti: Novelli, Venier Romano, De Mattia
Emendamento modificativo

Art. 9
(Diritto di accesso ai ricoveri)

1. Al comma 1 dell'articolo 9, dopo le parole <<è garantito>> sono aggiunte le seguenti: <<oltre al personale dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie anche>>.
2. Al comma 3 dell'articolo 9, ultimo capoverso, la locuzione <<, che anche congiuntamente ai veterinari dell'Azienda per i servizi sanitari>> è sostituita dalla seguente: <<che, congiuntamente ai veterinari dell'Azienda per i servizi sanitari,>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 9.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponente: Codega
Emendamento aggiuntivo

Art. 9

All'art. 9, comma 1, dopo le parole <<o a un suo incaricato>> aggiungere le seguenti <<e al servizio veterinario della competente azienda sanitaria.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: DECADUTO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 9.2

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponente: Venier Romano
Subemendamento all'emendamento di pagina 9 bis.1

Art. 9 bis

All'art. 9 bis sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, in fine, sono aggiunte le parole <<o in contributi in denaro a ciò finalizzati>>
- b) il comma 3 è soppresso.

PRESENTATO IN FORMA ORALE NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 9 bis.0.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponenti: Novelli, Venier Romano, De Mattia
Emendamento aggiuntivo

Art. 9 bis

1. Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

<<Art. 9 bis
(Adozioni)

1. Per prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 7, le Amministrazioni locali possono prevedere, in collaborazione con le associazioni di cui all'art. 6, incentivi all'adozione degli animali.
2. Gli incentivi possono consistere in una forma di assistenza veterinaria convenzionata od in fornitura di alimenti da parte di imprese convenzionate.
3. Tali incentivi non possono comunque consistere nella concessione di contributi in denaro all'adottante.
4. I comuni vigilano sul puntuale rispetto delle norme da parte degli affidatari.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 9 bis.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponente: Venier Romano
Subemendamento all'emendamento di pagina 11.1

Art. 11

Al comma 3, dopo la parola <<ufficiale>> sono aggiunte le seguenti <<e valida>>.

PRESENTATO IN FORMA ORALE NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 11.0.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponenti: Novelli, Venier Romano, De Mattia
Emendamento modificativo

Art. 11

(Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 11, dopo le parole <<del responsabile,>> sono aggiunte le seguenti: <<dei suoi addetti o incaricati,>>.
2. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 11, dopo le parole <<singole partite.>> sono aggiunte le seguenti: <<Per tutti gli altri animali, soggetti alla CITES, si rinvia alla normativa di riferimento.>>.
3. Al comma 4 dell'articolo 11, dopo la locuzione <<genealogico>> sono aggiunte le seguenti: <<, in aggiunta alla documentazione ufficiale attestante tali aspetti rilasciata da enti o professionisti a ciò preposti>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 11.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponente: Codega
Emendamento aggiuntivo

Art. 11

All'art. 11, comma 2, dopo le parole <<animali di affezione>> aggiungere le seguenti <<e al loro numero massimo detenibile per specie>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 11.2

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponente: Codega
Emendamento aggiuntivo

Art. 11

All'art. 11, comma 2, lettera c) dopo le parole <<singole partite>> aggiungere le seguenti <<Per i rettili, fauna esotica e selvatica si rimanda alla competente normativa di riferimento>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: DECADUTO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 11.3

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponente: Codega
Emendamento aggiuntivo

Art. 11

All'art. 11, comma 3, lettera a), dopo le parole <<da parte del responsabile>> aggiungere le seguenti <<e dei suoi eventuali addetti o incaricati>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: DECADUTO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 11.4

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponente: Codega
Emendamento modificativo

Art. 11

All'art. 11, comma 4, dopo le parole <<di animali di affezione>> aggiungere le seguenti <<ove non vi siano già documenti disponibili>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: DECADUTO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 11.5

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponente: Codega
Emendamento modificativo

Art. 11

All'art. 11, dopo il comma 5 , aggiungere il seguente comma n. 6 <<E' vietato importare, detenere, porre in vendita cani importati di età inferiore ai 4 mesi, ovvero senza l'eruzione completa dei denti incisivi permanenti>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 11.6

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponente: Venier Romano
Subemendamento all'emendamento di pagina 11 bis.1

Art. 11 bis

Al comma 1 dell'art. 11 bis, le parole <<e non si può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale>> sono soppresse.

PRESENTATO IN FORMA ORALE NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 11 bis.0.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponenti: Novelli, Venier Romano, De Mattia
Emendamento aggiuntivo

Art. 11 bis

1. Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

<<Art. 11 bis
(Addestramento)

1. L'addestramento, l'educazione, l'istruzione e l'abilitazione devono essere impartite esclusivamente con metodi non violenti e non si può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale.
2. Le attività di cui al comma 1 sono sottoposte a vigilanza veterinaria da parte dell'ASS competente per territorio.
3. Gli addestratori, gli educatori, gli istruttori e gli abilitatori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attività al Comune ove viene praticata la relativa attività e all'azienda ASS di riferimento.
4. I soggetti di cui al comma 3 registrano la loro attività, con i dati e gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale o gruppo di animali soggetti all'attività di cui sopra; il registro è vidimato dall'Azienda per i Servizi sanitari.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 11 bis.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponenti: Novelli, Venier Romano, De Mattia
Emendamento modificativo

Art. 13
(Ritrovamento, cattura e soppressione)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

<<1. Ferme restando le disposizioni del Titolo II, Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954, la cattura di cani e altri animali di affezione vaganti è ammessa per finalità di controllo anagrafico, sanitario, di emergenza medico-veterinario o di non autosufficienza, di controllo delle nascite e in caso di comprovato pericolo per l'incolumità pubblica.>>.

2. Al comma 2 dell'articolo 13, dopo la parola <<convenzionato>> sono aggiunte le seguenti: <<, opportunamente attrezzato e formato>>.

3. Il comma 6 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

<<6. Gli animali ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o gravemente infortunati o sofferenti per malattie incurabili o con affezioni di comprovata pericolosità. La soppressione è effettuata da medici veterinari, con metodi eutanasici preceduti da anestesia. Qualora l'animale risulti rintracciabile nella Banca dati regionale, la soppressione, in relazione con la gravità della situazione clinica anamnestica ed epidemiologica, avviene previo consenso del detentore.>>

4. Al comma 8 dell'articolo 13, dopo la parola <<uso>> sono aggiunte le seguenti: <<o commercio>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 13.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponente: Codega
Emendamento aggiuntivo

Art. 13

All'art. 13, comma 1, dopo le parole <<controllo anagrafico, sanitario>> aggiungere le seguenti <<di emergenza medico veterinaria o di non autosufficienza>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: DECADUTO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 13.2

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponenti: Novelli, Venier Romano, De Mattia
Emendamento modificativo

Art. 14
(Controllo della riproduzione animale)

1. Al comma 2 dell'articolo 14, dopo le parole <<l'ente gestore.>> sono aggiunte le seguenti: <<Le spese dei suddetti interventi fanno carico ai Comuni interessati.>>.
2. Al comma 3 dell'articolo 14, la parola <<promuovono>> è sostituita dalle seguenti: <<possono promuovere>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 14.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponenti: Novelli, Venier Romano, De Mattia
Emendamento aggiuntivo

Art. 14 bis

1. Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

<<Art. 14 bis
(Soccorso ad animali feriti)

1. Chi trova un animale ferito o lo ferisce involontariamente è tenuto a prestargli soccorso o a provvedere affinché gli venga prestato soccorso.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 14 bis.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponenti: Novelli, Venier Romano, De Mattia
Emendamento modificativo

Art. 15
(Programmi di informazione e di educazione)

1. Al comma 1 dell'articolo 15, le parole <<può predisporre e attuare>> sono sostituite dalla seguente:
<<predisporre>>.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. L'attuazione dei programmi di cui al comma 1 fa capo ai Comuni singoli e/o associati con la collaborazione dei Servizi Veterinari delle Aziende per i Servizi Sanitari, delle associazioni animaliste e ambientaliste e degli enti zoofili.>>
3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente:
<<a) promuovere l'acquisto responsabile dell'animale, inteso come conoscenza preventiva delle sue esigenze di benessere e salute;>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 15.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponenti: Novelli, Venier Romano, De Mattia
Emendamento aggiuntivo

Art. 15 bis

1. Dopo l'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:

<<Art. 15 bis

(Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico)

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.
2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola qualora previsti dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. Il regolamento di attuazione della presente legge definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell'accessibilità.
4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.

Art. 15 ter

(Accesso dei cani ai giardini, parchi ed aree pubbliche)

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi i parchi e i giardini; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.
2. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
3. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccogliergli le feci e di avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
4. Il responsabile dei giardini, parchi ed aree pubbliche può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 15 bis.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponenti: Novelli, Venier Romano, De Mattia
Emendamento modificativo

Art. 16
(Censimento delle colonie feline)

1. Al comma 3 dell'articolo 16, dopo le parole <<in cui vivono le colonie feline>> sono aggiunte le seguenti: <<o sono ubicate le oasi feline>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 16.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponenti: Novelli, Venier Romano, De Mattia
Emendamento modificativo

Art. 17
(Cura e gestione delle colonie feline)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:

<<6 bis. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente stanziano. Qualora le colonie feline, per validi motivi certificati dall'Azienda per i servizi sanitari, siano incompatibili con il territorio occupato, con ordinanza del Sindaco, possono essere trasferite in altro sito idoneo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e).>>.

(nuova ricollocazione del comma 2 dell'articolo 18).

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 17.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponente: Venier Romano
Emendamento modificativo

Art. 18

Al comma 1, le parole <<autorizzate dall'Azienda per i servizi sanitari, gestite, con propri fondi, dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 6>> sono sostituite dalle seguenti <<pubbliche o private gestite dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 6, autorizzate dall'Azienda per i servizi sanitari>>.

PRESENTATO IN FORMA ORALE NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 18.0.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponenti: Novelli, Venier Romano, De Mattia
Emendamento modificativo

Art. 18
(Cattura e ricovero dei gatti liberi)

1. Al comma 1 dell'articolo 18, dopo le parole <<colonia felina>> sono aggiunte le seguenti: <<, attestati dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie>>.
2. Il comma 2 dell'articolo 18 è soppresso. (in quanto ricollocato al comma 6 bis dell'articolo 17).

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 18.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponenti: Novelli, Venier Romano, De Mattia
Emendamento modificativo

Art. 20
(Obbligo di registrazione all'anagrafe canina)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 le parole <<all'anagrafe canina (BDR) di cui all'articolo 19>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla BDR>>.
2. Al comma 3 lettera a) la parola <<accidentale>> è soppressa.
3. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 20, le parole <<, ove previsto,>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 20.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponenti: Novelli, Venier Romano, De Mattia
Emendamento modificativo

Art. 21
(Identificazione e registrazione dei cani)

1. Il comma 6 dell'articolo 21 è soppresso.
2. Al comma 7 dell'articolo 21, dopo la parola <<attività>> è aggiunta la seguente: <<professionale>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 21.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponenti: Novelli, Venier Romano, De Mattia
Emendamento modificativo

Art. 22
(Accesso ai dati dell'anagrafe canina)

1. Al comma 1 dell'articolo 22 le parole <<nell'anagrafe canina (BDR)>> sono sostituite dalle seguenti:
<<nella BDR>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 22.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponente: Venier Romano
Subemendamento all'emendamento di pagina 26.1

Art. 26

All'emendamento di pagina 26.1, dopo le parole <<È fatto divieto di detenere animali>> sono aggiunte le seguenti <<per un periodo di cinque anni>>.

PRESENTATO IN FORMA ORALE NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 26.0.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponenti: Novelli, Venier Romano, De Mattia
Emendamento modificativo

Art. 26
(Vigilanza)

1. Il comma 1 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

<<1. Salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, i corpi di polizia locale, nonché gli organi di vigilanza di cui dispongono le Aziende per i servizi sanitari sono preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e, in generale, di leggi e regolamenti in materia di protezione degli animali.>>

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. E' fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 26.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponenti: Novelli, Venier Romano, De Mattia
Emendamento aggiuntivo

Art. 26 bis

1. Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

<<Art. 26 bis
(Coordinamento figure volontarie di vigilanza)

1. L'attività svolta dalle varie figure volontarie previste dalle norme di settore e riconosciute dalle autorità competenti quali le "guardie particolari giurate", "guardie zoofile", le "guardie ambientali" e tutte le altre figure similari con mansioni di vigilanza, prevenzione e repressione delle infrazioni relative ai regolamenti locali e generali di protezione degli animali e di difesa del patrimonio zootecnico è coordinata dal Servizio del Corpo Forestale Regionale "settore benessere animale".>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 26 bis.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponente: Venier Romano
Subemendamento all'emendamento di pagina 27.1

Art. 27

All'emendamento di pagina 27.1 sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera a) è aggiunto il riferimento agli articoli 15 bis e 15 ter
- la lettera b) è soppressa
- alla lettera c) sono aggiunti i riferimenti all'articolo 5, all'articolo 11, comma 4, e all'articolo 12.

PRESENTATO IN FORMA ORALE NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 27.0.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponenti: Novelli, Venier Romano, De Mattia
Emendamento sostitutivo

Art. 27
(Sanzioni)

1. Il comma 1 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

<<1. Ai contravventori della presente legge, come integrata e specificata dal regolamento di cui all'articolo 30 e dal manuale operativo di cui all'articolo 19, comma 2, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, all'articolo 20, all'articolo 21, commi 5 e 7, e all'articolo 23, commi 1 e 2;
- b) da 250 euro a 1.500 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, e all'articolo 12;
- c) da 400 euro a 2.500 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 13, commi 6 e 8.>>

2. Il comma 2 dell'articolo 27 è soppresso.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 27.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponente: Venier Romano
Emendamento modificativo

Art. 28

Al comma 1, le parole <<spese di gestione dell'anagrafe canina, dell'anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani e delle colonie feline>> sono sostituite dalle seguenti <<spese di gestione per le attività di cui alla presente legge>>.

PRESENTATO IN FORMA ORALE NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 28.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponenti: Novelli, Venier Romano, De Mattia
Emendamento sostitutivo

Art. 29
(Contributi)

1. Al comma 1 dell'articolo 29 le parole <<ai loro consorzi,>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 29.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponenti: Novelli, Venier Romano, De Mattia
Emendamento soppressivo

Art. 31
(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 31 è soppresso. (in quanto ricollocato con formulazione diversa all'articolo 32 bis).

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 31.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponenti: Novelli, Venier Romano, De Mattia
Emendamento modificativo

Art. 32
(Abrogazioni)

1. Al comma 1 dell'articolo 32 prima delle parole <<Sono abrogate>> sono aggiunte le seguenti: <<A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30,>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 32.1

PDL 107 e 111
STRALCIO 70-03

<<Norme per la tutela degli animali di affezione>>

Proponenti: Novelli, Venier Romano, De Mattia
Emendamento aggiuntivo

Art. 32 bis

1. Dopo l'articolo 32 è aggiunto il seguente:

<<Art. 32 bis
(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, e i relativi regolamenti di esecuzione.
2. Il regolamento di cui all'articolo 30 stabilisce i termini per l'adeguamento dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero e custodia esistenti.>>.
(nuova ricollocazione dell'articolo 31).

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 22/06/2011
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 127 DEL: 22/06/2011

EMENDAMENTO 32 bis.1